

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 12

Adunanza 28 settembre 2004

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI LUGNACCO - VARIANTE PARZIALE  
AL P.R.G.I. - D.C.C. N. 28 DEL 22/07/2004 - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 293 – 240739/2004

Sotto la presidenza del Vicepresidente Prof. GIANNI OLIVA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: MARCO BELLION, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, SILVANA SANLORENZO, ALESSANDRA SPERANZA, e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente ANTONIO SAITTA e gli Assessori FRANCO CAMPIA, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO e AURORA TESIO.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Sanlorenzo.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Lugnacco risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 84-5448 del 27/05/1986, successivamente modificato con Variante approvata con deliberazione G.R. n. 34-19209 del 19/05/1997;
- ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 3 del 23/02/1999 e n. 9 del 31/03/2003, due Varianti parziali al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 28 del 22/07/2004, una ulteriore Variante Parziale al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 che ha trasmesso alla Provincia, in data 05/08/2004, (pervenuta in data 19/08/2004) per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;  
(Pratica n. 94/2004);

considerato che al Comune di Lugnacco sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 399 abitanti nel 1971; 357 abitanti nel 1981; 349 abitanti nel 1991; 338 abitanti nel 2001, dato, quest'ultimo che conferma il costante decremento in corso da decenni;
- superficie territoriale di 489 ettari, dei quali 389 di collina (79% del territorio comunale) 100 ettari di montagna; 40 ettari hanno pendenza inferiore ai 5°, 246 ettari hanno pendenza compresa tra i 5° e i 20° e 202 ettari hanno pendenza superiore ai 20° (41% dell'intera superficie comunale). È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 400 ettari, che costituiscono l'82 % dell'intero territorio comunale;
- risulta compreso nel Circondario di Ivrea, Sub-ambito "*Comunità Montana Val Chiusella*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
- fa parte della Comunità Montana Val Chiusella con i Comuni di: Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco e Vistrorio;
- insediamenti residenziali: risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- infrastrutture viarie:
  - è attraversato dalla Strada Provinciale n. 65;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è interessato dal Torrente Savenca, il cui corso è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detto corso compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
  - è altresì interessato da un corso di acqua pubblica indicato Senza Nome;
  - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, individua circa 4 ettari del territorio comunale interessati da areali di frane quiescenti;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.I. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 28/2004 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, finalizzati ad una diversa classificazione delle zone agricole nell'ambito del territorio comunale di competenza;

rilevato che il Comune di Lugnacco, con la deliberazione testè citata, propone una serie di modifiche al P.R.G.I. vigente ai fini al fine di classificare una considerevole porzione di territorio comunale, esterna al centro abitato, individuata dal vigente P.R.G.C. come area agricola, in *zona agricola di salvaguardia ambientale* "AA" al fine di contenere l'espansione residenziale nelle zone citate. Le aree individuate dalla Variante sono regolate ai sensi dell'articolo n. 55 delle N.T.A. del vigente Piano;

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 09/09/2004, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

### **Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale D E L I B E R A**

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. del Comune di Lugnacco, adottato con deliberazione C.C. n. 28 del 22/07/2004:

- a) con riferimento all'intervento proposto dalla Variante, esteso alle aree agricole dell'intero territorio comunale, pur condividendo l'intento di tutela delle citate aree dall'edificazione, si chiede all'Amministrazione Comunale di verificare attentamente la sussistenza dei requisiti di applicabilità delle procedure previste per le "Varianti Parziali", richiamando a tal proposito la Circolare P.G.R. n. 12/PET del 05/08/1998, la quale indica come strutturali le varianti "... che comportano evidentemente la modifica dei principi informativi del Piano e del suo dimensionamento.";
- b) si rileva, inoltre, che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico". Tale legge (che ha previsto una fase transitoria - i cui termini sono scaduti il 15 agosto 2003 - per consentire ai Comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che ".. la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici .." (c.3 art. 5) e che "... ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica." (c.4 art.5);

2. di dare atto che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
3. di trasmettere al Comune di Lugnacco la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Vicepresidente  
f.to G. Oliva